

## ***Trasmissione all’Inps dei dati relativi ad erogazioni di fringe benefit***

di **Redazione**

L’Inps, con [messaggio 4 gennaio 2024, n. 32](#), fornisce le indicazioni per la trasmissione dei dati relativi ad erogazione di *fringe benefit* nei confronti dell’Inps nel momento in cui opera da sostituto.

Il messaggio in trattazione riprende anzitutto la normativa di riferimento, ed in particolare l’articolo 51 del TUIR e la novella temporaneamente apportata dal D.L. n. 48/2023 per l’anno fiscale 2023.

La platea dei destinatari dell’obbligo comunicativo in trattazione è costituita da coloro che nel corso del 2023 abbiano contemporaneamente percepito dai datori di lavoro somme rientranti tra quelle declinate dall’articolo 51, comma 3, TUIR (in particolare *fringe benefits* e *stock options*), ed – avendo cessato il proprio rapporto di lavoro – risultino percettori di trattamenti pensionistici da parte dell’Istituto; ciò nell’ottica e con l’intento di poter consentire all’Inps di poter svolgere in maniera corretta e puntuale il proprio ruolo di sostituto d’imposta.

I datori di lavoro interessati da tale obbligo saranno, quindi, tenuti a fornire all’Inps i dati necessari entro il 21 febbraio 2024, attraverso il percorso dedicato all’interno dell’area “*Imprese e Liberi Professionisti*” presente nel portale Inps.

Ciò al fine di consentire, tra l’altro, la corretta compilazione della certificazione unica per la parte di competenza dell’Istituto.

Master di specializzazione

**Progettare e gestire la previdenza complementare**

Scopri di più